

CALCIO
ILLUSTRATO



NUOVO
CODICE DI
GIUSTIZIA
SPORTIVA



1

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SOSTANZIALE

di STELLA FRASCÀ
Avvocato esperto in Diritto Sportivo

Il 12 giugno 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., approvato dalla Giunta Nazionale del Coni, con deliberazione n. 258 del giorno 11 giugno 2019.

La nuova Governance federale ha evidenziato l'esigenza di procedere con una riforma del sistema, per cercare di evitare il ripetersi delle **situazioni di criticità** che si sono verificate nella passata stagione sportiva. La **celerità del processo sportivo**, unitamente alla **certezza del diritto** e al riconoscimento di principi già espressi nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI, tra i quali la **parità delle parti**, costituiscono le linee guida per la riforma.

Sotto il profilo sostanziale è stato rivisitato anche il principio della **responsabilità oggettiva**, nell'ottica di individuare tutte quelle condotte positive poste in essere dalle società al fine di attenuarne od escluderne la responsabilità.

Il nuovo Codice è formato da ben **142 articoli**, in luogo dei 50 articoli della precedente versione, ed è suddiviso in due parti.

La **Parte Prima (artt. 1 - 43)**, è dedicata alla disciplina sostanziale.

Il Titolo primo, in particolare, definisce l'ambito di applicazione oggettivo, delimitandolo alle fattispecie rilevanti sotto il profilo disciplinare e alle regole procedurali, e soggettivo individuando in tutti i soggetti rilevanti per l'ordinamento federale i destinatari del Codice.

La prima modifica sostanziale della normativa in commento, si rinviene nel **Titolo Secondo**, al comma 3 dell'art. 6 laddove, ai fini dell'individuazione dei limiti di applicabilità della responsabilità oggettiva, assume rilevanza anche il comportamento dei dipendenti delle società indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno alcuno dei ruoli essenziali indicati dal sistema licenze nazionali. L'articolo in esame, sebbene formalmente abbia escluso ogni riferimento lessicale alla locuzione "responsabilità oggettiva", sembra di fatto **estenderne la portata**. Le società, infatti, secondo l'attuale formulazione, saranno responsabili oggettivamente anche per fattispecie poste in essere da soggetti direttamente non punibili dal-



la normativa sportiva. Tale previsione appare mitigata da quanto sancito all'art. 7 il quale, per la prima volta, riconosce nell'adozione dei modelli di organizzazione e gestione, **purché idonei**, efficaci ed effettivamente funzionanti, carattere di esimente o attenuante della responsabilità delle società. Secondo la precedente formulazione la valutazione dell'Organo giudicante sull'adozione da parte delle società dei modelli di organizzazione e gestione poteva costituire un'attenuante o un'esimente limitatamente alle fattispecie illecite concernenti i comportamenti dei propri sostenitori e solo qualora concorressero altre circostanze attenuanti (art. 13 CGS vecchia formulazione). Attualmente la valutazione in merito all'applicabilità dell'esimente o dell'atte-

nuante può essere estesa a qualunque fattispecie di infrazione sanzionata dal Codice che comporti altresì una responsabilità in capo alla società coinvolta.

La nuova struttura del Codice di giustizia riconosce **carattere generale alle circostanze dell'illecito**, siano esse attenuanti o aggravanti, permettendo altresì agli organi giudicanti di modulare la sanzione sulla base della descrizione del fatto, indipendentemente dalla fattispecie contestata.

Altra sostanziale novità introdotta dal Codice di Giustizia Sportiva concerne l'**art. 9 comma h)** con la quale viene statuita la possibilità, in capo ai soggetti colpiti da inibizione temporanea e nel periodo in cui viene scontata la relativa sanzione, a **svolgere attività amministrativa** nell'ambito della propria so-

cietà, nonché a partecipare e rappresentare la società medesima, anche mediante l'espressione del voto, alle assemblee indette dalla Lega di appartenenza qualora, all'ordine del giorno, siano poste questioni di natura patrimoniale. Per completare il quadro delle principali modifiche introdotte nella prima parte del Codice di Giustizia Sportiva occorre citare la novella **dell'art. 29** relativa alle

esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori.

Il modo in cui tale norma è strutturata e la propria esclusiva riferibilità alle violazioni di cui agli articoli 25, 26 e 28 C.G.S. rende pacifica l'assimilazione alle **"attenuanti speciali"** disciplinate dal codice penale.

Nello specifico il comma 1 lett. C) dell'art. 29 C.G.S. introduce una nuova ipotesi in cui la responsabilità della società potrà essere esclusa o attenuata, individuandola nella **concreta cooperazione con le forze dell'ordine** e autorità competenti per l'identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'uso, a spese della società, di tecnologie di video-sorveglianza.

La sussistenza di tale circostanza da sola potrà essere considerata un'attenuante; se congiunta con altre due circostanze codificate all'art. 29 comma 1, allora, costituirà un'esimente.

Da ultimo occorre segnalare il riordino della disciplina in materia di **condotta illecita** nei confronti dei Direttori di gara agli artt. 35 e 36 C.G.S. L'art. 35 C.G.S., in particolare, disciplina le fattispecie di condotta violenta, introducendo tra queste, per la prima volta, lo sputo, mentre l'articolo 36 individua le condotte irraguardose ed ingiuriose tra gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni. ►

“ Il ricorso deve essere preceduto da preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

”

2 IL PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La Parte Seconda del Codice di Giustizia sportiva disciplina il processo sportivo. L'art. 44, comma 1, nell'individuare i principi cui il processo deve ispirarsi introduce, nella propria enunciazione, i principi del **diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio** e gli altri principi del giusto processo. Tali principi ispiratori, in realtà, sebbene richiamati esplicitamente per la prima volta, riprendono il dettato dell'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni.

L'art. 44, al comma 6, riconosce natura perentoria a tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia sportiva **salvo che sia diversamente stabilito**. Tale norma rende già chiaro al lettore che la parte preponderante delle modifiche inerisce proprio i termini del procedimento. Per tale motivo occorre fare un'analisi degli stessi per ciascun Organo della Giustizia Sportiva così individuati dalla normativa in esame:

- Giudici Sportivi,
- Corte Sportiva d'Appello,
- Tribunale Federale,

- Corte Federale d'Appello,
- Procura Federale,
- e gli altri organi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali.

2.1 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale.

Il **Giudice sportivo nazionale** è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.

I **Giudici sportivi territoriali** sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali. I Giudici sportivi giudicano,

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA

PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo, unitamente al versamento della tassa di reclamo e alla prova della notifica alla controparte, entro il terzo giorno successivo alla gara, esclusi i giorni festivi.



DOPO Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della decisione entro dieci giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 51 C.G.S.).

in composizione monocratica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- ai fatti**, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova, rapporti degli ufficiali di gara, eventuali supplementi, o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- alla regolarità** dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate

in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;

- alla regolarità del campo** di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
- alla posizione irregolare** dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare.

I procedimenti sono instaurati:

- d'ufficio** e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- su ricorso del soggetto** interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

Il ricorso deve essere precedu-



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Figc <https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

to da **preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo**, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

Il ricorso, contenente l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, deve essere depositato, **a mezzo di posta elettronica certificata**, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di **tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare eccetto per i ricorsi che riguardino la posizione irregolare dei calciatori. Il ricorso che abbia come oggetto di contestazione la regolarità del campo di gioco, deve essere preceduto da specifica **riserva scritta** presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata ►

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA

PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte entro il settimo giorno successivo alla gara.

Non era previsto l'obbligo di preannuncio di reclamo avverso la posizione irregolare di tesserati (art. 46 comma 3 CGS)



DOPO Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la

gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della decisione entro trenta giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 139 C.G.S.)

annotazione sul cartoncino di gara.

Con riferimento ai procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte, impiegati nelle gare di play-off e play-out, il ricorso, unitamente al contributo, deve essere presentato entro le ore 24:00 del **giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.**

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia dandone comunicazione agli interessati, individuati dal Giudice stesso.

Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, ha facoltà di

adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti instaurati su ricorso di parte, l'istante ed i soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Tra le facoltà del Giudice sportivo, inoltre, rientra quella di **disporre audizioni** quando lo ritenga necessario ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, deve informarne gli interessati, in ogni caso pronuncia senza udienza.

2.2 I PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello si articola a livello Nazionale e a livello Territoriale. È competente, quale Organo di secondo grado, sui reclami delle società e dei loro tesserati avverso le decisioni del Giudice Sportivo. Secondo la nuova formulazione, anche **il reclamo deve essere preannunciato** con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva

di appello e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Il reclamo, completo delle motivazioni e contenente le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte **entro cinque giorni** dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Quando l'impugnazione riguarda una decisione del

Giudice sportivo su procedimento instaurato con reclamo, non possono essere ammesse le domande nuove rispetto agli elementi indicati nelle difese di primo grado. Possono, invero, **prodursi nuovi documenti, purché siano indispensabili** ai fini del decidere, indicati analiticamente nel reclamo ed inderogabilmente comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia di primo grado. La richiesta degli atti dovrà essere **inoltrata unitamente al preannuncio.** Nel caso



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Figc <https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva>

di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte, qualora lo desideri, può **richiedere copia dei documenti** entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio di reclamo. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è **comunicato tempestivamente** dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso. Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, **possono far pervenire memorie e documenti** fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.

La Corte sportiva di appello ha cognizione del procedimento di primo grado ►

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA



PRIMA

La reclamante che volesse ottenere copia degli atti deve presentare preannuncio di

reclamo entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte

La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla ricezione del preannuncio

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa (eccetto in caso di richiesta copie)

DOPO

Preannuncio alla Corte Sportiva d'Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte e l'eventuale richiesta copie

La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla ricezione del preannuncio

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti.

Il Presidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fissare l'udienza che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito del reclamo medesimo.

Le parti possono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall'udienza

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio deve essere pubblicato il dispositivo. La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 78 comma 4 C.G.S.)

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

PRIMA

Non era previsto alcun preannuncio di reclamo.

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa. La notifica a controparte era obbligatoria solo in caso in cui il gravame potesse comportare una modifica del risultato della gara (art. 46 commi 4 e 5)



DOPO

Preannuncio alla Corte Sportiva d'Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti. Il Presidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fissare l'udienza che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito del reclamo medesimo.

Le parti possono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall'udienza. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio deve essere pubblicato il dispositivo. La decisione deve essere pubblicata entro 30 giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 139 C.G.S.)

“
L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica. Il nuovo CdG ha inciso in prevalenza sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fissazione udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione.
”

limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito. In contrasto con i principi del giusto processo e del divieto di reformatio in peius, la Corte, qualora lo ritenga, può aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

Qualora ritenga sussistenti motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Diversamente, qualora ritenga che il Giudice sportivo territoriale non

abbia provveduto a decidere su tutte le domande propostegli, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non abbia motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Qualora ritenga **insussistente** l'eventuale inammissibilità o improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale deve essere **pubblicata entro quindici giorni** dalla adozione del dispositivo, l'art. 139 C.G.S. prevede un termine più ampio, di trenta giorni, per la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

2.3 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

Anche la competenza del Tribunale Federale, organo collegiale, resta inalterata nella nuova formulazione e comprende tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.

Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, in particolare, è giudice di primo grado in ordine:

- a) **ai procedimenti instaurati** su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di **livello nazionale**, per le questioni che riguardano più

ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali;

- b) **alla impugnazione delle delibere** dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione. Il Tribunale federale a livello territoriale è giudice di primo grado in ordine:

- a) **ai procedimenti instaurati** su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di **livello territoriale**, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali;
- b) **alle sanzioni di natura non economica** irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.

È compito del Presidente del Tribunale federale definire preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e dell'ordine del giorno. Ove necessario, si avvale del-

la consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica.

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha inciso prevalentemente sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fissazione udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione. Il Presidente del Tribunale federale una volta accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, ha un nuovo termine da rispettare: deve fissare l'udienza di discussione **entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento** e l'udienza, in ogni caso, deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento. Il termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale **è stato ridotto** da venti giorni liberi a quindici giorni liberi salvo un termine ancora più breve qualora



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Figc <https://www.figc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva>

Presidente ritenga sussistano giusti motivi. Gli atti del procedimento restano **depositati presso la segreteria** fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro tale termine, l'interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Entro il termine di tre giorni prima dell'udienza le parti possono, inoltre, presentare memorie, istanze, documenti e quanto ritengano utile ai fini difensivi.

2.4 LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, **organo di secondo grado** per i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale, la competenza si estende alle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.

Rientrano nella competenza della Corte federale di appello **i procedimenti per revocazione e revocazione**, i giudizi sorti in seguito a reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale. Su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candida- ▶

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE/TERRITORIALE SEZIONE DISCIPLINARE

PRIMA DEFERIMENTO

Il Presidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dispone la fissazione dell'udienza entro un termine che non può essere inferiore a 20 giorni liberi decorrenti dalla ricezione dell'avviso di convocazione.



DOPO DEFERIMENTO

Il Presidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dispone la fissazione dell'udienza che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione del deferimento.

Tra la data della ricezione della fissazione e la data dell'udienza deve intercorrere un tempo non inferiore ai 15 giorni liberi salvo abbreviazioni.

“
L'udienza innanzi alla Corte federale d'appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente.

”

ti alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all'esame di altri organi di giustizia sportiva su istanza del Presidente federale ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

La Corte federale di appello si articola in **quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive**. Il Presidente della Corte federale di appello presiede la Prima sezione e le Sezioni unite cui sono devoluti gli affari relativi ai procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica.

Il **Presidente della Corte**, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, debba essere **decisa dalle Sezioni unite**. Ciascuna sezione, inoltre, qualora rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite.

Il procedimento può essere **avviato mediante reclamo** della parte, della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti, ma anche con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del

Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, su segnalazione del Presidente dell'AIA. Dinanzi la Corte Federale d'Appello viene sancito l'obbligo della difesa tecnica.

Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, **fissa l'udienza di discussione**, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine **le parti possono depositare memorie**, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine **non inferiore a quindici giorni liberi**, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo

del diritto di difesa.

L'udienza innanzi alla Corte federale di appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. **La trattazione è orale** e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma la decisione in tutto o in parte, decidendo nel merito con facoltà di aggravare le sanzioni irrogate. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo e la decisione deve essere pubblicata **entro dieci giorni da tale termine** o trenta quando la decisione impugnata sia relativa a procedimento nati il Tribunale Federale territoriale ai sensi dell'art. 139 comma 2.

L'art. 104 C.G.S. prevede l'intervento del terzo all'interno del procedimento davanti alla Corte Federale di Appello. La condizione si realizza quando il terzo sia titolare di **una posizione soggettiva rilevante** per l'ordinamento federale, potenzialmente lesa o pregiudicata. L'atto di intervento deve essere depositato entro cinque giorni dalla data dell'udienza e deve specificamente indicare l'interesse che lo giustifica. In ogni caso, il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

3

NOVITÀ IN TEMA DI INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE


La Procura Federale, nel procedimento sportivo, esercita le funzioni inquirenti e requirenti con la sola **esclusione delle violazioni in materia antidoping**, competenza esclusiva degli organi del CONI.

Il Procuratore federale ha il compito di svolgere **tutte le indagini necessarie** all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. A tal fine, iscrive nel registro, appositamente istituito, le notizie di fatti o atti rilevanti, in quanto compatibili, inderogabilmente **entro trenta giorni dalla sua ricezione** da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. Il termine per la durata delle indagini **non può superare sessanta giorni** dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Il Procuratore federale, su istanza motivata, può chiedere una proroga alla Procura generale dello sport che può autorizzarla per ulteriori quaranta giorni e, solo in casi eccezionali, la Procura generale dello sport può concedere una ulteriore proroga non superiore a venti giorni. Il termine prorogato dalla comunica-

della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti **dopo la scadenza del termine** non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Altra novità concerne l'obbligo in capo alla Procura Federale, in caso di **convocazione per audizione** della persona sottoposta a indagini, di comunicare alla stessa che è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. Tale informativa deve avvenire con l'atto di convocazione.

La violazione di questa disposizione comporta l'inutilizzabilità degli atti eventualmente assunti. ●





NUOVO CODICE DI **GIUSTIZIA** **SPORTIVA**

1

Modifiche alla disciplina sostanziale

2

Il procedimento davanti agli Organi di Giustizia Sportiva

2.1

I procedimenti davanti al Giudice Sportivo

2.2

I procedimenti davanti alla Corte Sportiva d'Appello

2.3

I procedimenti davanti al Tribunale Federale sezione disciplinare a seguito di deferimento della Procura Federale

2.4

La Corte Federale di Appello

3

Novità in tema di indagini della Procura Federale
